

. R.G. 80834/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott. Giuseppe Ciccarelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80834/2018 promossa da:

[redacted] codice fiscale [redacted], cittadino del Pakistan, nato a [redacted]
(Pakistan) il [redacted], con il patrocinio dell'avv.to Claudio Faggion

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI
IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO**, in persona del Ministro p.t.

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 *bis* e ss., d.lgs. n. 25/2008

[redacted] ha impugnato il provvedimento IT- [redacted], datato [redacted], notificato il giorno [redacted] con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Bulgaria.

Il ricorrente quale motivo di impugnazione, eccepisce che la Bulgaria presenta carenze sistemiche, censure che devono essere condivise in ragione delle autorevoli fonti consultate (https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_bg_2019update.pdf).

In particolare, asylum information database pubblica il report di Bulgarian Helsinki Committee, che esamina in Bulgaria la procedura di asilo, le condizioni di accoglienza, la detenzione dei richiedenti asilo ed il contenuto della protezione e dalla panoramica delle informazioni aggiornate a febbraio 2020 risulta:

- 1) procedura di asilo : in risposta alla lettera di costituzione in mora della Commissione europea (CE) dell'8 novembre 2018 relativa all'errata attuazione della legislazione in materia di asilo dell'Unione europea (UE) in Bulgaria, il governo ha presentato per consultazioni pubbliche un progetto di proposta di modifica la Legge sull'asilo e sui rifugiati (LAR). Tuttavia, il nucleo

della proposta non affronta le questioni sollevate dalla CE, segnatamente l'alloggio e la rappresentanza legale dei minori non accompagnati; la corretta identificazione e sostegno ai richiedenti asilo vulnerabili; la fornitura di un'adeguata assistenza legale; e garanzie per la detenzione. Inoltre, sebbene il progetto di proposta introduca disposizioni aggiuntive sull'accesso alle informazioni per i minori non accompagnati, elimina le attuali garanzie che delineano gli obblighi relativi ai loro rappresentanti legali, sollevando così ulteriori preoccupazioni al riguardo. Nel 2019 sono proseguiti i respingimenti al principale punto di ingresso del paese, che confina con la Turchia. Inoltre, le autorità turche hanno riferito che 90.000 persone sono state trattenute nei primi nove mesi dell'anno nella provincia di Edirne, al confine sia la Bulgaria che la Grecia.^[3] Nel 2019, il monitoraggio delle frontiere nazionali ha registrato 337 presunti episodi di respingimento che hanno colpito 5.640 persone. Chi può accedere al territorio può anche transitare e uscire dal Paese senza essere individuato dalle autorità, strategia gestita da queste ultime per evitare ogni responsabilità ai sensi del Regolamento Dublino o degli accordi di riammissione. Di conseguenza, le statistiche ufficiali sui nuovi arrivi sono al minimo dal primo afflusso nel 2013.

Nonostante il basso numero di nuovi arrivi, il tasso di riconoscimento dei richiedenti asilo è rimasto molto più basso rispetto ad altri paesi europei, vale a dire l'11% per lo status di rifugiato e il 19% per lo status di protezione sussidiaria. Uno degli accordi amministrativi più controversi riguarda la possibilità per il superiore degli assistenti sociali di richiedere un riesame di una domanda di asilo qualora non sia d'accordo con la decisione proposta. Questa richiesta non necessita di essere motivata, né di seguire una specifica procedura scritta. Inoltre, nei casi in cui è stato ordinato un riesame, non vi sarà alcuna traccia o registrazione nel fascicolo del richiedente, sollevando così preoccupazioni per quanto riguarda la trasparenza e il rispetto delle garanzie pertinenti contro pregiudizi e corruzione.

- 2) condizioni di accoglienza: a metà del 2019 è stata istituita una zona sicura per i minori non accompagnati nel centro di accoglienza per i rifugiati (RRC) di Sofia presso il rifugio Voenna Rampa. I bambini ricevono cure adeguate e il sostegno è adattato alle loro esigenze. Tuttavia, solo i minori non accompagnati provenienti dall'Afghanistan sono ospitati in questo centro, mentre i minori non accompagnati di altre nazionalità rimangono in dormitori misti in altri centri di accoglienza. Inoltre, nonostante la disponibilità di posti nella zona sicura operativa, alcuni bambini afgani sono stati ospitati anche in altri centri di accoglienza come l'RRC Harmanli nel 2019. Una seconda zona sicura presso l'RRC Sofia, nel rifugio Ovcha Kupel, è stata aperta il 20 gennaio 2020 e destinato ad accogliere bambini provenienti da paesi di lingua araba. Entrambe le zone sicure sono gestite dall'Organizzazione internazionale per le

migrazioni (IOM) Bulgaria e finanziate dall'AMIF. Tuttavia, il governo non ha ancora proposto nuove misure che prevedano la durabilità e l'espansione delle zone sicure al termine del progetto AMIF. Durante la maggior parte del 2019 i centri nazionali di accoglienza operavano intorno o al di sotto del 10% della loro capacità. Il rifugio Vrazhdebna a Sofia, che ha riaperto nel maggio 2019 per la visita di Papa Francesco, ha iniziato ad accogliere regolarmente i richiedenti asilo solo a partire dalla fine di giugno 2019. Ad eccezione di questo centro, le condizioni di accoglienza nazionale i centri sono rimasti poveri; vale a dire pari o inferiore agli standard minimi previsti.

I ritardi nel rilascio e nella registrazione dei richiedenti asilo che chiedono protezione internazionale mentre si trovano nei centri di detenzione preventiva sono aumentati in modo significativo. Sebbene i ritardi nel rilascio ammontassero a 1 giorno nel 2018, nel 2019 sono stati raggiunti 4 giorni e le registrazioni hanno richiesto circa 12 giorni di calendario / 10 giorni lavorativi. Dall'introduzione dei centri chiusi per richiedenti asilo nel 2015, 32 richiedenti asilo sono stati soggetti a ordini di detenzione in attesa della determinazione del loro status. Tuttavia, la durata della detenzione in questi casi ha superato di gran lunga lo scopo e i limiti previsti dalla legge. Sebbene la durata della detenzione sia diminuita in media da 196 a 150 giorni nel periodo 2016-2019, è rimasta molto lunga raggiungendo in media 109 giorni nel 2019.

La Direzione per la migrazione all'interno del Ministero dell'Interno (MOI) ha continuato a rifiutare di rilasciare i richiedenti asilo per la prima volta dai centri di pre-allontanamento nei casi in cui sono considerati "esportabili", cioè quando sono in possesso di documenti validi oppure tali documenti possono essere ottenuti senza grandi ostacoli. Di conseguenza, l'Agenzia statale per i rifugiati (SAR) ha continuato a condurre le procedure di asilo nei centri di pre-allontanamento in violazione della legge nazionale e i tribunali hanno continuato a ignorare tali violazioni. In totale, il 2,8% delle prime domande di protezione internazionale è stato esaminato nei centri di pre-rimozione del MOI nel 2019, che segna un aumento dello 0,3% rispetto al 2018. Sebbene questa percentuale possa sembrare insignificante, indica una grave violazione per cui le autorità possono organizzare l'espulsione dei ricorrenti anche se la procedura di determinazione è ancora in sospeso. L'equità e la legalità di queste procedure è altamente discutibile in quanto sembra che la RAS dovrebbe respingere queste domande di protezione internazionale al solo scopo di espulsione. Infatti, il 100% dei richiedenti asilo le cui domande sono state esaminate nei centri di pre-allontanamento di MOI sono soggetti a una decisione negativa in procedura accelerata.

Nel 2019 la negligenza visibile nel contesto delle procedure di detenzione e determinazione dello stato dei richiedenti per la prima volta "esportabili" è stata declassata a *respingimento* effettivo. Durante quell'anno sono stati documentati quattro casi di *respingimento*, in base ai quali la Direzione per la migrazione ha rimpatriato i richiedenti per la prima volta nei loro paesi

o origine prima della fine delle loro procedure di asilo, vale a dire in Iran, Algeria e Nigeria. In un altro caso, due richiedenti asilo siriani che hanno raggiunto il centro di accoglienza di Harmanli sono stati consegnati dalle guardie di sicurezza del centro al distretto della polizia di frontiera di Svilengrad, dove i loro passaporti validi sono stati strappati con i richiedenti respinti in Turchia più tardi quel giorno.

- 3) contenuto della protezione internazionale: sebbene nella pratica non esista una revisione sistematica dello status di protezione, le procedure di cessazione sono avviate dalla SAR quando il MOI fornisce informazioni che indicano che i titolari dello status sono tornati nel loro paese di origine, hanno ottenuto la residenza o la cittadinanza in un paese terzo, o non hanno rinnovato i loro documenti di identificazione bulgari per un periodo superiore a 3 anni. Quest'ultima interpretazione ampliata della direttiva qualifiche rifiuta *di fatto* introduce un ulteriore motivo di cessazione in violazione della legislazione nazionale e dell'UE. L'indebita cessazione dello status di protezione ha interessato un totale di 3.378 titolari di status nel 2018 e nel 2019; ovvero 770 persone nel 2018 e 2.608 persone nel 2019 rispettivamente. Delle 2.608 cessazioni nel 2019, 1.981 riguardavano siriani, 267 riguardavano apolidi, 177 iracheni, 81 afgani e 102 altre nazionalità). Nessuna attività di integrazione è pianificata, finanziata o messa a disposizione di rifugiati riconosciuti o titolari di protezione sussidiaria; segnando così il sesto anno consecutivo della politica nazionale di "integrazione zero".

Il Collegio ritiene, alla luce delle informazioni assunte dalla consultazione del portale asylum information database, che le condizioni dei richiedenti in asilo in Bulgaria non garantiscano il sicuro rispetto dei diritti fondamentali dello straniero e non siano tali da scongiurare il fondato rischio di trattamenti disumani e degradanti, come prevede l'art. 3, par. 2, del Reg. UE n. 604 del 2013.

In questa materia e sul piano del diritto internazionale opera, necessariamente, un *principio di cautela* a garanzia degli incompressibili diritti fondamentali dello straniero, principio che impone al giudice nazionale di annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui sussista non solo la prova certa, ma anche il *ragionevole dubbio*. Anche questo ragionevole dubbio all'esito di un'attenta istruttoria circa tali concrete condizioni, infatti, può assurgere a fondato motivo di diniego (o di annullamento) del trasferimento, ai sensi dell'art. 3, par. 2, e dell'art. 17 del Regolamento UE n. 604 del 2013 e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché solo la certezza di condizioni consone alla dignità umana nello Stato di destinazione può costituire il presupposto irrinunciabile per garantire l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali dello straniero da trasferire. (Consiglio di Stato 19 ottobre 2017).

Il provvedimento di trasferimento va quindi annullato.

Spese compensate, per essere il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M

Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato IT-~~XXXXXXXXXX~~, datato ~~XXXXXX~~,
notificato il giorno ~~XXXXXX~~ emesso dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione –
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;
dichiara la competenza dello Stato italiano a decidere della domanda di protezione internazionale
del ricorrente;

compensa le spese di causa.

Roma 2 aprile 2021

La Presidente
dott.ssa Luciana Sangiovanni